

Una guida per rilevare i disallineamenti di costo o ricavo rispetto all'esercizio di riferimento

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Bilanci, in vista della chiusura è ora di gestire ratei e risconti

Pagina a cura

**DI GIOVANNI VALCARENIGHI
E RAFFAELE PELLINO**

Il disallineamento del costo o del ricavo rispetto all'esercizio di competenza richiede la rilevazione di un rateo o di un risconto. La materia è regolata dal comma 6 dell'articolo 2424-bis del c.c., che definisce in modo puntuale i requisiti per l'iscrizione in bilancio delle richiamate poste. In particolare, nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi nonché i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di uno o più esercizi successivi. Diversamente, nella voce ratei e i risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi nonché i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Così si ottenerà al postulato della competenza, in primis, sui ricavi e di correlazione dei costi rispetto ai primi.

Per lo standard Oic 18 la rilevazione di un rateo o di un risconto avviene quando sussistono le seguenti condizioni:

a) il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;

b) il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;

c) l'entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo.

Restano esclusi, dunque,

i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per intero nell'esercizio cui si riferisce il bilancio o in quelli successivi (fatture ancora da emettere e ricevere, interessi attivi maturati ma non ancora accreditati su conti correnti, gli anticipi ricevuti o pagati nel corso dell'anno a fronte di canoni di locazione che maturano solo nell'esercizio successivo). I ratei e i risconti vanno rilevati in una specifica voce di stato patrimoniale: i ratei/risconti attivi vanno rilevati nell'attivo alla voce D "Ratei e risconti", mentre i ratei/risconti passivi vanno rilevati nel passivo alla voce E "Ratei e risconti". La contropartita nel conto economico dell'iscrizione di un rateo trova collocazione fra i proventi e i costi secondo la natura del rapporto economico.

Diversamente, la contropartita nel conto economico dell'iscrizione di un risconto trova collocazione a "rettifica" dei correlati proventi e costi già contabilizzati. Così, per esempio, per l'iscrizione di un rateo passivo riguardante l'imputazione di interessi passivi su mutui la scrittura contabile sarà "Interessi passivi su mutui" a "Rateo passivo"; in caso di interessi attivi su obbligazioni, invece, si rileverà un rateo attivo e la scrittura contabile sarà "Rateo attivo" a "Interessi attivi su obbligazioni". Per un risconto passivo su affitto attivo anticipato la scrittura sarà "Affitto attivo" a "Risconto passivo", mentre quella relativa a un risconto attivo, per esempio, in presenza di un premio assicurativo (sempre anticipato) è "Risconto attivo" a "Premi di assicurazione". Alla chiusu-

ra dell'esercizio, inoltre, l'amministratore deve verificare se le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale del rateo o del risconto siano ancora rispettate ed eventualmente valutare le necessarie rettifiche di valore. L'aggiornamento sarà effettuato considerando, oltre al trascorrere del tempo, anche l'eventuale recuperabilità dell'importo iscritto in bilancio. Nel caso dei ratei attivi aventi natura di crediti, infatti, la parte maturata è esposta al valore presumibile di realizzazione. Se quest'ultimo è inferiore al valore contabile del rateo attivo, la società rileva una "svalutazione" nel conto economico nella voce B.10.d) riguardante le svalutazioni dei ratei e risconti attivi aventi natura non finanziaria (per esempio, derivanti da contratti di affitto). Le svalutazioni dei ratei e risconti attivi di natura finanziaria sono incluse nelle voci delle classi C - "Proventi e oneri finanziari" o D - "Rettifiche di valore di attività finanziarie". Per quanto riguarda i ratei passivi, invece, trattandosi di valori assimilabili ai debiti, la parte maturata è esposta in bilancio al valore nominale. Se i risconti passivi non pongono rilevanti problemi di tenuta del valore, per quelli attivi, invece, appare necessaria una valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti. Se tale beneficio è inferiore alla quota riscontata, occorre procedere a opportune rettifiche di valore. La società rileva una perdita di valore nella voce B.10.d) del conto economico in contropartita della riduzione del risconto attivo.

— © Riproduzione riservata —



Alcuni passi per la rilevazione contabile

Condizioni Oic	La rilevazione di un rateo o un risconto avviene quando sussistono le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none">il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivoil corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivil'entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo
Recuperabilità del valore	Alla chiusura dell'esercizio, l'amministratore della società deve verificare se "le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale del rateo o del risconto siano ancora rispettate" ed eventualmente valutare "le necessarie rettifiche di valore"
Casistiche escluse	Sono esclusi i proventi o gli oneri la cui competenza è maturata per intero nell'esercizio cui si riferisce il bilancio o in quelli successivi (competenze bancarie, interessi attivi, fatture da emettere e da ricevere)

Sul tempo (fisico o economico) si basa il calcolo della quota di competenza

Il tempo rappresenta il criterio principe per la determinazione della quota di competenza dei riacvi e dei costi e dei connessi ratei e risconti in bilancio. Il parametro di riferimento per la ripartizione può essere il tempo "fisico" o il tempo "economico". Pertanto, nel caso in cui le prestazioni contrattuali rese o ricevute abbiano un contenuto economico costante nel tempo, la ripartizione del provento o del costo (e, dunque, l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in proporzione al tempo (cosiddetto criterio del tempo fisico). Così, per esempio, se al 1° dicembre si è pagato anticipatamente un canone per il trimestre dicembre-febbraio, viene iscritto un risconto attivo pari a due terzi dell'importo pagato. In questo caso, la scrittura contabile è "Risconto attivo" a "Canone".

L'applicazione del criterio del tempo fisico, quindi, ricorre tipicamente nei contratti di durata nei quali l'addebito dei relativi corrispettivi avviene per ricorrenti e uguali periodi di tempo (con rate trimestrali, semestrali, annuali, ecc.), uno dei quali è a ridosso di due o più esercizi consecutivi: tipicamente, canoni di locazione e premi assicurativi. Laddove, invece, le prestazioni contrattuali rese o ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo, la ripartizione del provento o del costo (e, dunque, l'attribuzione all'esercizio della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione (cosiddetto criterio del tempo economico). È il caso del contratto di locazione di un immobile che viene utilizzato solo per una parte dell'anno a motivo del carat-

tere stagionale della attività. In tal caso, il calcolo dei ratei e risconti è effettuato non in proporzione al mero tempo, ma correlando, in termini economici, la prestazione e la controprestazione derivanti dall'operazione. Diversamente, se si adottasse il criterio del tempo fisico, il costo sarebbe ripartito in relazione al solo decorrere del tempo e non si rispetterebbe il principio di correlazione. In merito a tale caso, quindi, ai fini della determinazione della quota di competenza appare più corretta l'applicazione del criterio del "tempo economico". Ulteriore aspetto da evidenziare concerne la corretta indicazione delle informazioni in nota integrativa. Lo standard contabile, al riguardo, precisa che nell'ambito della Nota integrativa deve essere data evidenza delle seguenti informazioni: a) indicazione dei cri-

teri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro; b) variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; c) la composizione delle voci di stato patrimoniale. Nell'illustrare i criteri applicati nelle valutazioni, occorre fornire evidenza dell'utilizzo del metodo utilizzato per la rilevazione dei ratei e dei risconti e la "motivazione" della scelta effettuata. Ove rilevante, nella nota integrativa occorre indicare la ripartizione dei ratei e risconti con durata entro e oltre l'esercizio successivo nonché dei ratei e risconti con durata oltre i cinque anni. Per i bilanci redatti in forma abbreviata occorre fornire solo le informazioni richieste al n. 1) dell'art. 2427, comma 1 c.c..

—© Riproduzione riservata— ■